



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivabase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 63 del 05 novembre 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.	1569
1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 123 - COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE PENALE	1569
1.2 CIRCOLARE N.32 - CIRCOLARE 33/2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND	1571
1.3 C.U. N. 129 - CU DAL N.141/AA AL N. 143/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE	1576
1.4 C.U. N. 130 - CU N.111/A FIGC - DECADENZA AFFILIAZIONE SOCIETÀ INATTIVE LND E DI PURO SETT. GIOVANILE	1576
1.5 COMUNICATO UFFICIALE N. 131 - CU N.144/AA E N.145/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE	1576
1.6 CIRCOLARE N.33 - DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING	1576
2. COMUNICAZIONE DAL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.	1577
2.1 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE – LICENZA D	1577
3. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE	1589
3.1 SOSPENSIONE ATTIVITÀ CALCISTICA UFFICIALE REGIONALE – C.P.A. TRENTO E C.P.A. BOLZANO	1589
3.2 TELECONFERENZA CON LE SOCIETÀ DI CALCIO A 5 DEI C.P.A. DI TRENTO E DI BOLZANO	1589
4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO	1590
4.1 DPCM 3 NOVEMBRE 2020	1590
4.2 SOSPENSIONE ATTIVITÀ CALCISTICA UFFICIALE DEL C.P.A. DI TRENTO	1591
4.3 TELECONFERENZA CON LE SOCIETÀ DI CALCIO A 5 – 9 NOVEMBRE 2020 ORE 20.00	1591
4.4 UFFICI CPA DI TRENTO SEMPRE OPERATIVI, MA CHIUSI AL PUBBLICO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI PER DISP. LND	1591
4.5 CHIUSURA UFFICI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – SABATO 7/11/2020	1591
4.6 RINVIO DELLE RIUNIONI ISTITUZIONALI - SOCIETÀ DELL'ALTO GARDA E DELLE VALLI GIUDICARIE / RENDENA	1591
4.7 CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE - LICENZA "D"	1591
4.8 COMUNICATO UFFICIALE N. 123 - COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE PENALE	1591
4.9 NOTIFICA TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI	1592
4.10 ANOMALIE PRATICHE TESSERAMENTO, DIRIGENTI E CALCIATORI	1592
4.11 RITIRO TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI E DIRIGENTI L.N.D. E S.G.S.	1592

5. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO	1593
5.1 PROPOSTE PRATICHE PER SEDUTE DI ALLENAMENTO INDIVIDUALE	1593
5.2 SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ GIOVANILE – MODULO DI PRESENTAZIONE SOCIETÀ E CENSIMENTO ONLINE	1593
5.3 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 2020/2021	1593
5.4 PST – PROGRAMMA SVILUPPO TERRITORIALE	1594
6. GARE	1595
6.1 RISULTATI GARE PERVENUTI IN RITARDO O DI RECUPERO	1595
6.2 RISULTATI GARE	1595
7. GIUSTIZIA SPORTIVA	1596
7.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	1596
8. ALLEGATI	1597
8.1 CLASSIFICHE	1597

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 123 - COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE PENALE

Si ritiene fondamentale sottolineare l'importanza della polizza assicurativa di tutela legale penale che la L.N.D. ha stipulato a favore delle Società affiliate e dei rispettivi dirigenti, medici sociali, allenatori, calciatori e calciatrici. Di seguito la comunicazione del Presidente della LND On. Cosimo Sibilia.



COMUNICATO UFFICIALE N. 123 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Copertura assicurativa per la tutela legale penale

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive ad essa associate – per il tramite del proprio broker Aon S.p.A. – ha inteso stipulare a loro favore (e a favore dei rispettivi dirigenti, medici sociali, allenatori, calciatori e calciatrici), con la Compagnia Roland, una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

Tale polizza assicurativa prevede, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti coperture:

- **Difesa in procedimenti penali**, tra cui la difesa dall'accusa di aver commesso un reato colposo o doloso e l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.)
- **Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi pecuniari e/o non pecuniari;**
- **Difesa in procedimenti disciplinari;**
- **Giurisdizioni Speciali/Cassazione/Corte Costituzionale;**
- **Dissequestro;**
- **Libera scelta del legale e del domiciliatario:** l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di EUR 5.000,00 per sinistro;
- **Patteggiamento;**
- **Secondo consulente di parte;**
- **Fase prodromica;**
- **Difesa per gli illeciti amministrativi**, come ad esempio il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato;
- **Difesa per le violazioni di norme fiscali/tributarie/doganali;**
- **Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 d.lgs. n. 231/01;**



- **Delitti nell'ambito della circolazione stradale;**
- **COVID-19 – retroattività:** la copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus COVID-19, a condizione che il Contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso.

Decorrenza della copertura: 31 agosto 2020 – Scadenza: 31 agosto 2021

NOTE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Definizione di sinistro: in linea di massima, si intende quale sinistro la vertenza, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro: In deroga all'art.1913 Codice Civile, il Contraente/Assicurato deve segnalare alla Compagnia, per il tramite del Broker Aon S.p.A., per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza di una fattispecie di cui all'art. 5 (CSP – condizioni speciali tutela legale penale) che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

I sinistri vanno comunicati per e-mail all'indirizzo: Sportfed@aon.it ovvero telefonicamente al numero: 06.772761.

L'Assicurato è tenuto, inoltre, a fornire tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica e trasmettere copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile, alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Avvertenza: La suindicata sintesi delle garanzie rappresenta un semplice estratto delle condizioni assicurative che sono consultabili in forma completa, con indicazione di franchigie, scoperti ed esclusioni, cliccando sul link <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni>

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

1.2 CIRCOLARE N.32 - CIRCOLARE 33/2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND

LND - Protocollo N. 0003683 - U - del 02/11/2020 11:36:30



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 32

Oggetto: D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 33-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)**

**IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)**

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 33 – 2020

Oggetto: D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 – Ulteriori misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica –

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, il D.L. n. 137 in oggetto (*cd. Decreto "ristori"*) emanato, così come riportato nelle premesse all'articolato, a seguito della straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020 per la tutela della salute in connessione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

E' riconosciuto, con il comma 1, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che dichiarano, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 633/1972, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. (*Si riportano i codici ATECO di cui alla Tabella in argomento che interessano l'attività sportiva:*

931110 – Gestione di stadi

931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti

931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca

931200 – Attività di club sportivi

931300 – Gestione di palestre

931910 – Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

931999 – Altre attività sportive nca).

Con il comma 3 è previsto, *analogamente a quanto in precedenza stabilito con il comma 4 dell'art. 25 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020*, che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (*comma 4*).

Il successivo comma 5 dispone che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Si ricorda che l'art. 25 del D.L. n. 34/2020 ha stabilito, al comma 5, che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) *venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente;*
- b) *quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000,00 euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente;*
- c) *dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione e fino a cinque milioni di euro nel periodo precedente.*

Il comma 6 dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020 ha, poi, stabilito che l'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 6 dispone che per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto ai sensi del predetto art. 25 del D.L. n. 34/2020, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.

Il successivo comma 7 prevede che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5 (*che hanno già beneficiato del contributo*) come quota del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020; b) per i soggetti di cui al comma 6 (*soggetti che non hanno presentato istanza del contributo di cui all'art. 25*) come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al Decreto.

L'importo del contributo non può essere, in ogni caso, superiore a 150.000,00 euro (*comma 8*).

Il comma 9 dispone che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al Decreto agli importi minimi di 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (*per le attività sportive di cui ai codici ATECO sopra riportati, la percentuale è del 200%*).

Con il comma 10 è previsto che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, commi da 7 a 14, del D.L. n. 34/2020.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione "per l'attuazione della presente disposizione".

Si ricorda che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, (vedasi la Circolare della LND n. 15 del 24 luglio 2020), possono fruire del contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020, anche gli enti non commerciali che esercitano in via non prevalente od esclusiva un'attività in regime d'impresa. Possono accedere al beneficio, tra l'altro, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che determinano il reddito ai sensi della Legge n. 398 del 1991. Al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per gli enti non commerciali e, quindi, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 148 del TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (proventi decommercializzati).

Art. 3 – Fondo per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Al fine di far fronte alla crisi economica delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive

Dilettantistiche” con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Il Fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziati sono stabiliti con provvedimenti del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

Art. 8 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda –

Per le imprese operanti nei settori riportati nella Tabella 1 (*vedasi i codici ATECO riportati per le attività sportive all’art. 1*), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Il comma 2 dispone che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo art. 28 del D.L. n. 34/2020 (*ciò porterebbe a dedurre che destinatari dell’agevolazione possano essere, oltre alle imprese, anche gli enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i mesi da ottobre a dicembre 2020, destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale, analogamente a quanto espressamente stabilito al comma 4 del richiamato art. 28 per i mesi da marzo a giugno 2020. Tuttavia, necessita attendere chiarimenti ufficiali in proposito*).

Il nuovo *tax credit* sui canoni di affitto spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi 2019 e, dunque, anche ai contribuenti che si collocano oltre la soglia di 5 milioni prevista dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020, mentre permane la condizione di riduzione del fatturato nel mese per il quale si applica il *tax credit* di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese del 2019, (*requisito, peraltro, non richiesto per gli enti non commerciali per fruire della precedente disposizione agevolativa recata dall’art. 28 del D.L. n. 34*), così come sussiste la condizione che il canone cui spetta il credito d’imposta (60% del canone) sia stato pagato nel periodo d’imposta 2020.

Art. 9 – Cancellazione della seconda rata IMU

Non è dovuta la seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella Tabella di cui allegato 1 (*vedasi codici ATECO riportati per le attività sportive all’art. 1*) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Art. 10 – Proroga del termine di presentazione del Mod. 770

E’ prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione del Mod. 770 già prevista per il 31 ottobre 2020.

Art. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa Integrazione

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid-19, possono presentare all’INPS domanda di concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria per una durata massima di sei settimane collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi INPS e INAIL

Per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al Decreto, è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. I predetti importi dovranno essere versati, senza interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Art. 17 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Il comma 1 dispone che per il mese di novembre 2020 è erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, di pensione, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti del precedente comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e lo Sport del 6 aprile 2020, alla Società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti che già hanno beneficiato per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 dell'indennità prevista dalle precedenti disposizioni agevolative, per i quali permangono i requisiti richiesti, l'indennità pari a 800,00 euro è erogata dalla Società Sport e Salute senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

Art. 18 – Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Ai fini di implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus Covid-19 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno procedere all'esecuzione dei tamponi medesimi.

Art. 22 – Scuole e misure per le famiglie

Sono state apportate modifiche all'art. 21-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

E' previsto che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro agile (*smart working*) per tutto il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 16 anni (in precedenza 14 anni) nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 16 anni.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità *smart working*, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto il periodo di quarantena del figlio minore di 14 anni, disposta dalla ASL competente a seguito di contatti verificatisi all'interno del plesso scolastico nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni. In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della **F.I.G.C.:** <http://www.figc.it> e su quello della **L.N.D.:** <http://www.lnd.it/>. Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i tesserati alla F.I.G.C.. Si raccomanda un'attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per l'accesso diretto.

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 129 - CU DAL N.141/AA AL N. 143/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6788-comunicato-ufficiale-n-129-cu-dal-n-141-aa-al-n-143-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 130 - CU N.111/A FIGC - DECADENZA AFFILIAZIONE SOCIETÀ INATTIVE LND E DI PURO SETTORE GIOVANILE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6795-comunicato-ufficiale-n-130-cu-n-111-a-figc-decadenza-affiliazione-societa-inattive-lnd-e-di-puro-settore-giovanile/file>

1.5 COMUNICATO UFFICIALE N. 131 - CU N.144/AA E N.145/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6797-comunicato-ufficiale-n-131-cu-n-144-aa-e-n-145-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

1.6 CIRCOLARE N.33 - DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6792-circolare-n-33-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file>

2. COMUNICAZIONE DAL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.

2.1 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE – LICENZA D

Si fa riferimento alle precedenti comunicazioni attinenti allo svolgimento del Corso per l'Abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - licenza "D" per comunicare le seguenti ulteriori variazioni:

1. A seguito dell'emanazione del DPCM di data 3 novembre 2020, l'inizio del corso verrà probabilmente differito da lunedì 23/11/2020 a lunedì 7/12/2020, con apposito Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico della FIGC.
2. La programmazione dello svolgimento in "presenza" e/o eventualmente da "remoto" verrà notificata con i prossimi Comunicati Ufficiali.
3. Si ricorda che domani, 6 novembre, scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE TECNICO

COMUNICATO UFFICIALE N°120 - 2020/2021

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale (Licenza D) (d'ora innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata al Comitato Provinciale Autonomo di Trento e che avrà luogo a Bolognano (TN) dal 23/11/2020 al 30/01/2021.

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Provinciale Autonomo di Trento.
2. Il Corso riservato ai residenti della provincia di Trento e dei comuni di Bagolino e Limone sul Garda si svolgerà a **Bolognano (TN)** ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
 - dal 23 al 29 novembre
 - dal 30 novembre al 05 dicembre
 - dal 07 al 12 dicembre
 - dal 14 al 19 dicembre
 - dall'11 al 16 gennaio
 - dal 18 al 23 gennaio
 - Gli esami si terranno nei giorni 28, 29 e 30 gennaio 2021.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o 22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

Nel caso in cui la situazione sanitaria dovesse nuovamente richiedere la sospensione delle attività didattiche in presenza, sarà valutata, in considerazione del percorso didattico già affrontato, la possibilità di tenere parte delle lezioni in modalità online utilizzando la piattaforma Cisco Webex.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, direttamente o inviata tramite posta o corriere, al **Comitato Provinciale Autonomo di Trento LND - FIGC - Commissione Corso Allenatore Dilettante Regionale - Via Trener 2/2 - 38121 Trento (TN), entro il 06/11/2020.**

La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l'annullamento della stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato.
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Autonoma Provinciale di Trento, ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E' fatto salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati "Allenatore Dilettante Regionale (Licenza D)", saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
8. E' fatto salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.
La domanda, pervenuta direttamente o inviata tramite posta o corriere all'indirizzo riportato sull'allegato A, con specifica riferimento al presente articolo (barrare l'apposita casella), dovrà essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
9. E' fatto salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa Italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a 30 unità.
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **residenza nella provincia e nei comuni** di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all'estero (previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
 - b) età minima **23** anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
 - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.

12. In caso di squalifica:
- a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2019-2020 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
 - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
 - c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
13. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegata A), un'autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli, nonché l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003.
14. Un'apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
- a) il presidente del Comitato Provinciale Autonoma di Trento o dirigente da lui delegato, che la presiede;
 - b) un delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
 - c) un delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C..
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà, alle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.**
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per e-mail a: info@figctrento.it.
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all'alba presso la sede del Comitato Provinciale Autonoma di Trento pubblicata sul sito www.figctrento.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail a info@figctrento.it **non oltre tre giorni** dalla data di pubblicazione della stessa.
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **660,00€**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 20,00€.
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.

23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Dando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o presso la sede dell'I.R.C. scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.figctrento.it
24. Gli allegati A-D-C-D-E e l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, fanno parte integrante del presente bando.
25. Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale (Licenza D) si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la Commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
26. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l'ufficio del Comitato Provinciale Autonomo di Trento: indirizzo e-mail info@figctrento.it tel. 0461-984050.

Publicato in Firenze il 05/10/2020

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Alberini

ALLEGATO B

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Data di Nascita	Luogo di Nascita		Prov.

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.17 del presente Bando).

DICHIARA:

- di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 del presente Bando;
- di avere svolto quale **calciatore** le attività indicate nell'allegato C;
- di avere svolto quale **allenatore** le attività indicate nell'allegato D;
- di essere in possesso della seguente qualifica rilasciata dal Settore Tecnico _____
(vedi allegato E) (allegare copia dell'attestato o del tesserino)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 - Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)
 - Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)
 - Diploma scuola media superiore
 - Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie
 - Laurea
 - Laurea magistrale in Scienze Motorie

_____ rilasciato da _____

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

data _____ firma _____

ALLEGATO C
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/Lo sottoscritto/a

Cognome	Nome	
Data Nascita	Luogo di Nascita	Prov.

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.17 del presente Bando).

DICHIARA:

**che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di campionato
attività di calciatore** (vedi allegato E tab. 1)

Stagione Sportiva	Società	Categoria

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.
L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

data _____ firma _____

ALLEGATO D
AUTOCERTIFICAZIONE
 (art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Data Nascita	Luogo di Nascita	Prov.	

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.17 del presente Bando).

DICHIARA:

attività di allenatore (vedi allegato E tab. 2)

(solo con iscrizione all'albo del Settore Tecnico e con emissione tesseramento annuale S.T.)

Stagione Sportiva	Società	Categoria

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.

data _____ firma _____

ALLEGATO E

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE
(TABELLA I)

Attività	Punteggio per ogni stag.sport.
Serie A	4.00
Serie B	3.00
Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78)	2.50
Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione sportiva 2007/2008)	2.50
Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)	2.00
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)	2.00
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione sportiva 1980/81)	1.50
Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)	1.50
CND (dalla stagione sportiva 1992/93)	1.50
Eccellenza	1.00
Promozione	0.70
Prima categoria	0.50
Seconda categoria	0.30
Terza categoria	0.10
Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)	2.00
Campionato Primavera	2.00
Campionato Berretti	1.00
Serie A femminile	1.50
Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)	0.50
Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali)	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali)	0.20
Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali)	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali)	0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali)	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali)	0.20

TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE
(TABELLA 2)

Attività	Punteggio
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria (previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11)	1.00
Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali (previa copia deroga rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva 2012/13)	1.00
Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione del Comitato di appartenenza fino alla 2010/11	1.00
Responsabile Squadra Settore Giovanile (con iscrizione all'Albo Settore Tecnico e tesseramento)	2.00
Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile	0.50
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile (con deroga)	2.00
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile (con deroga)	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile (con deroga)	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile (previa certificazione della società)	0.50

TITOLI DI STUDIO
(TABELLA 3)
(Punteggi non cumulabili tra di loro)

Titolo di studio	Punteggio
Laurea magistrale in Scienze Motorie	6.00
Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF	4.00
Altra Laurea	3.00
Diploma di Scuola media superiore	2.00

ATTESTATI
(TABELLA 4)

	Attestati	Punteggi
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)	2.00
*	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione sportiva 2002/2003 (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)	6.00
	"Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali" dalla stagione sportiva 2012/13	6.00
**	"Istruttore di Giovani Calciatori" (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/1998)	8.00
**	"Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence" (abilitati dalla stagione sportiva 2011/2012)	12.00
**	"Istruttore di Calcio" (stagione sportiva 2014/15)	8.00
	"Allenatore Dilettante di 3ª Categoria" (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)	12.00
***	"Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello"	3.00
***	"Allenatore di Calcio a Cinque"	2.00
	"Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile"	2.00
****	"Preparatore Atletico Professionista"	3.00
****	"Preparatore Atletico Settore Giovanile"	1.00
	"Osservatore calcistico " (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00
	"Match Analyst" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00

N.D.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

AI sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione alle attività svolte dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. **Finalità del trattamento** - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'rispettamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nelle veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisce - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
 - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
 - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
 - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
 - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. **Modalità del trattamento** - Il trattamento dei Dati è:
 - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
 - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - c. svolto direttamente dall'organizzazione dei titolari, o dai soggetti di cui al punto 1, che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. **Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'adempimento dei compiti di cui al punto 1. che recade da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. **Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. **Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. **Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1, e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. **Trasferimento dei Dati all'estero** - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1, e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 46 del Codice Privacy.
8. **Dritti dell'interessato** - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
9. **Titolare del trattamento e soggetti responsabili** - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Magno n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alle specifiche operazioni di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it.

luogo e data _____

_____ firma per esteso

3. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE

3.1 SOSPENSIONE ATTIVITÀ CALCISTICA UFFICIALE REGIONALE – C.P.A. TRENTO E C.P.A. BOLZANO

Facendo riferimento alle disposizioni degli Organi sovra ordinati, ribadendo quanto notificato durante la riunione in teleconferenza svoltasi martedì 3 novembre si conferma la sospensione delle competizioni sportive regionali dei C.P.A. di Trento e di Bolzano fino al 3 dicembre 2020.

Per quanto riguarda gli allenamenti le Società dovranno attenersi alle disposizioni e ai divieti di cui ai DPCM, alle Ordinanze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alle comunicazioni della F.I.G.C. - L.N.D..

3.2 TELECONFERENZA CON LE SOCIETÀ DI CALCIO A 5 DEI C.P.A. DI TRENTO E DI BOLZANO

A seguito dell'intesa fra i C.P.A. di Trento e di Bolzano si comunica che lunedì 9 novembre alle ore 20.00 si terrà una riunione in teleconferenza con le Società affiliate che svolgono attività di Calcio a 5. La riunione per fornire le opportune informazioni relativamente alla ripresa delle attività calcistica ufficiale dopo che auspicabilmente sarà terminata l'emergenza determinata dalla pandemia "covid-19".

L'apposito link sarà trasmesso agli indirizzi di posta elettronica istituzionale di ciascuna Società nel primo pomeriggio di lunedì 9 novembre.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

4.1 DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Si riporta un estratto del DPCM di data 3 novembre 2020 con il quale si ribadisce la sospensione delle competizioni sportive di squadra riguardante anche tutta l'attività dei nostri campionati dilettantistici e di settore giovanile, ad eccezione di quelle nazionali e internazionali. L'attività di allenamento potrà continuare come attività sportiva in forma individuale con distanziamento interpersonale. Si specifica che è vietato l'utilizzo di spogliatoi.

Verranno notificate, tramite i canali di divulgazione ufficiali del C.P.A. di Trento, apposite informazioni più specifiche non appena disponibili i chiarimenti delle Autorità sovra ordinate.

MODULARIO
P. C. M. 194

MOD. 247



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

... OMISSIS ...

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

... OMISSIS ...

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

... OMISSIS ...

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

... OMISSIS ...

4.2 SOSPENSIONE ATTIVITÀ CALCISTICA UFFICIALE DEL C.P.A. DI TRENTO

Facendo riferimento alle disposizioni degli Organi sovra ordinati, di cui anche all'estratto del DPCM riportato al capitolo 4.1, ribadendo quanto notificato durante le riunioni in teleconferenza svoltesi martedì 3 e mercoledì 4 novembre, si conferma la sospensione delle competizioni sportive sotto la giurisdizione del C.P.A. di Trento fino al 3 dicembre 2020.

Per quanto riguarda gli allenamenti le Società che intendono continuarli dovranno attenersi alle restrittive disposizioni vigenti.

4.3 TELECONFERENZA CON LE SOCIETÀ DI CALCIO A 5 – 9 NOVEMBRE 2020 ORE 20.00

Si comunica che lunedì 9 novembre alle ore 20.00 si terrà una riunione in teleconferenza con le Società affiliate partecipanti ai campionati di Calcio a 5 Serie C1, Calcio a 5 Serie C2, Calcio a 5 Serie D e Calcio a 5 femminile.

La riunione per fornire le opportune informazioni relativamente alla ripresa delle attività calcistica ufficiale dopo che auspicabilmente sarà terminata l'emergenza determinata dalla pandemia "covid-19".

L'apposito link sarà trasmesso agli indirizzi di posta elettronica istituzionale di ciascuna Società nel primo pomeriggio di lunedì 9 novembre.

4.4 UFFICI DEL CPA DI TRENTO SEMPRE OPERATIVI, MA CHIUSI AL PUBBLICO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI PER DISPOSIZIONE DELLA LND CENTRALE

Su indicazione della Lega Nazionale Dilettanti, prot. n. 0003531 - U del 26/10/2020, gli uffici del CPA di Trento dovranno rimanere chiusi al pubblico fino a nuove disposizioni.

Gli uffici sono comunque operativi e quindi per qualsiasi esigenza i rappresentanti delle Società affiliate si possono proporre telefonicamente **0461/984050** o via posta elettronica **info@figctrento.it**.

Resta anche inteso che per qualsiasi urgenza o esigenza di ordine calcistico sono disponibili telefonicamente il Presidente, i Consiglieri e il Segretario.

Per eventuali necessità inderogabili di accesso al Comitato si pregano i dirigenti delle Società affiliate di chiedere uno specifico appuntamento.

L'eventuale accesso dovrà essere conforme alle disposizioni inerenti la normativa anti-COVID19.

4.5 CHIUSURA UFFICI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – SABATO 7/11/2020

Si comunica che gli uffici della F.I.G.C. – L.N.D. – C.P.A. di Trento rimarranno chiusi sabato 7 novembre 2020. Gli stessi torneranno operativi lunedì 9 novembre 2020 come da orario codificato.

4.6 RINVIO A DATA DA DESTINARSI DELLE RIUNIONI ISTITUZIONALI PROGRAMMATE CON LE SOCIETÀ DELL'ALTO GARDA E DELLE VALLI GIUDICARIE / RENDENA

In considerazione delle varie disposizioni emanate dalle Autorità statali/provinciali e federali, si ritiene doveroso e opportuno comunicare il rinvio a data da destinarsi delle riunioni istituzionali precedentemente programmate con le Società dell'Alto Garda e con le Società delle Valli Giudicarie e Rendena.

4.7 CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE - LICENZA "D"

Si fa riferimento alle precedenti comunicazioni attinenti allo svolgimento del Corso per l'Abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - licenza "D" (vedi capitolo 2.1 del presente C.U.) per comunicare le seguenti ulteriori variazioni:

1. A seguito dell'emanazione del DPCM di data 3 novembre 2020, l'inizio del corso verrà probabilmente differito da lunedì 23/11/2020 a lunedì 7/12/2020, con apposito Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico della FIGC.
2. La programmazione dello svolgimento in "presenza" e/o eventualmente da "remoto" verrà notificata con i prossimi Comunicati Ufficiali.
3. Si ricorda che domani, 6 novembre, scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

4.8 COMUNICATO UFFICIALE N. 123 - COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE PENALE

Si ritiene fondamentale sottolineare l'importanza della polizza assicurativa di tutela legale penale che la L.N.D. ha stipulato a favore delle Società affiliate e dei rispettivi dirigenti, medici sociali, allenatori, calciatori e calciatrici.

Al paragrafo 1.1 del presente Comunicato è riportata la specifica comunicazione a firma del Presidente della L.N.D. On. Cosimo Sibilìa.

4.9 NOTIFICA TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI

Si comunica che la notifica del tesseramento dei calciatori stranieri si intende compiuta nel momento in cui la Società verificherà, dal sistema informatico on-line, l'avvenuto tesseramento.

Si ricorda che il calciatore straniero potrà essere impiegato in gare solo dopo che questo Comitato Provinciale avrà inserito la pratica di tesseramento on-line, determinando così la data di decorrenza.

4.10 ANOMALIE PRATICHE TESSERAMENTO, DIRIGENTI E CALCIATORI

Si sollecitano le Società a **CONTROLLARE PERIODICAMENTE**, sul sito della L.N.D., nella propria area riservata, l'andamento delle loro pratiche di tesseramento dirigenti e dei calciatori.

Si ricorda che le pratiche depositate presso la segreteria del Comitato difformi o incomplete vengono segnalate con una evidenziatura (rossa) e pertanto la pratica di tesseramento è ferma ed il dirigente e/o calciatore non è tesserato.

4.11 RITIRO TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI E DIRIGENTI L.N.D. E S.G.S.

Sono disponibili per il ritiro le tessere di riconoscimento di Calciatori e Dirigenti delle seguenti società:

ALDENO	CORNACCI	MONTI PALLIDI	SPORMAGGIORE
ALENSE	DOLASIANA	MORI S. STEFANO	STIVO
ALPE CIMBRA	DOLOMITICA	NAGO TORBOLE	STIVO
ALTA ANAUNIA	DRO ALTO GARDA	NOGAREDO	TEAM RONCONE
ALTA VALSUGANA	DX GENERATION	NOMI	TELVE
AQUILABIANCA	FASSA	ORTIGARALEFRE	TERZA SPONDA
ATHESIS CALCIO	FAIVE 1945	OZOLO MADDALENE	TESINO
AVIO CALCIO	FIEMME C.R.	PAGANELLA	TIONE
BAONE	FUTSAL FIEMME	PERGINE CALCIO	TRAMBILENO
BASSA ANAUNIA	FUTSAL ROVERETO	PIEDICASTELLO	TRENTO 1921
BENACENSE 1905 RIVA	GARDOLO	PINE	TRENTO C. FEMMINILE
BESENELLO	GARIBALDINA	RAVINENSE	VAL DI GRESTA
BORGO	GNU TEAM ALA	ROBUR	VALLAGARINA
CALAVINO	LAVIS	RONCEGNO	VALSUGANA SCURELLE
CALCERANICA	LEDRENSE	ROTALIANA	VELA PIEDICASTELLO
CALCIO A 5 ROVERETO	LEVICO TERME	ROVERETO F.C.	VERLA
CALCIO BLEGGIO	MARCO	SACCO S. GIORGIO	VIGOLANA
CALCIOCHIESE	MARLENGO F. 5	SETTAURENSE	VIPO TRENTO
CASTEL IVANO C.5	MATTARELLO CALCIO	SOLANDRA V. DI SOLE	VIRTUS ROVERE
CAVEDINE LASINO	MEZZOCORONA F.C.	SOLTERI S. GIORGIO	VIRTUS TRENTO
CIVEZZANO SPORT	MONTE BALDO	SOPRAMONTE	

Le Società sono pregate di provvedere, **previo avviso telefonico**, al ritiro delle stesse o chiederne, con richiesta scritta, la spedizione a mezzo posta (in questo caso saranno addebitate le spese postali).

L'eventuale accesso agli Uffici dovranno essere conformi alle disposizioni inerenti la normativa anti-covid.

5. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO

5.1 PROPOSTE PRATICHE PER SEDUTE DI ALLENAMENTO INDIVIDUALE

In riferimento allo svolgimento dell'attività sportiva in forma individuale si riporta di seguito il link dove scaricare i documenti inerenti delle "Proposte Pratiche per le sedute di allenamento in forma individuale" realizzate dallo Staff Tecnico Nazionale in coerenza con i Presupposti del Settore Giovanile e Scolastico divulgati attraverso il Programma di Sviluppo Territoriale, in particolare nelle Società coinvolte nelle Aree di Sviluppo Territoriale, ma destinate a tutte le Società che svolgono attività giovanile in particolare nelle categorie di base.

<http://www.figctrento.it/notizie-flash.asp?pid=2532>

5.2 SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ GIOVANILE – MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ E CENSIMENTO ONLINE – NUOVO TERMINE 18/11/2020

Si comunica che il Settore Giovanile Scolastico ha pubblicato in data 31/07/2020 il CU nr. 5, contenente importanti indicazioni a cui, tutte le Società che svolgono attività giovanile (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi) devono attenersi.

In particolare tutte le Società prima indicate devono presentare, **entro il 18 novembre 2020 (Nuova scadenza)**, il "Modello di Presentazione della Società" sulla base del modello allegato n. 2 al C.U. nr. 5 S.G.S. scaricabile al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/sqs/comunicati-ufficiali/cu-n-5-sqs-sistema-riconoscimento-scuole-di-calcio/>

Le stesse, dovranno, entro il 30 novembre p.v., provvedere alla compilazione del "Modulo online di Censimento del Settore Giovanile" (v. pag. 2-3 CU nr. 5) accedendo alla piattaforma EXTRANET al seguente link:

<https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/>

Di seguito il link dove scaricare il Tutorial per effettuare il censimento online:

https://www.figc.it/media/122532/allegato-3-tutorial-censimento-online-attivita-giovanile_new.pdf

Le Società che non ottempereranno entro il termine indicato verranno segnalate al Giudice Sportivo per i provvedimenti di sua competenza.

5.3 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 2020/2021

Si informano le Società che la F.I.G.C. – S.G.S. ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N° 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva 2020/2021 che viene postato sul sito del Comitato Provinciale Autonomo di Trento in data 02/07/2020.

Si raccomanda a tutte le Società che svolgono attività di settore giovanile un'attenta lettura del Comunicato che è stato in parte modificato e ridotto rispetto a quelli delle Stagioni Sportive precedenti.

5.4 PST – PROGRAMMA SVILUPPO TERRITORIALE

Il progetto, dedicato al settore giovanile, inizia l'attività AST – Area Sviluppo Territoriale andando a condividere con le società un allenamento con i propri ragazzi/bambini.

DATE

Giovedì 5 novembre 2020	–	società ospitante US Isera (l'incontro si effettuerà in via telematica)
Giovedì 12 novembre 2020	–	società ospitante FC Mezzocorona
Venerdì 13 novembre 2020	–	società ospitante AC Trento 1921
Sabato 14 novembre 2020	–	società ospitante ASD Mori S. Stefano
Lunedì 16 novembre 2020	–	società ospitante USD Levico Terme
Venerdì 20 novembre 2020	–	società ospitante US Primiero

Saranno poi comunicate le successive date degli AST e gli eventi che il Comitato sta per programmare sul territorio.

Qui sotto alleghiamo il link del sito FIGC dal quale scaricare tutte le versioni aggiornate dei documenti che presentano la Metodologia del Programma di Sviluppo Territoriale FIGC, SGS.

Rispetto alle passate edizioni, alcuni dei manuali sono completamente nuovi, altri sono stati aggiornati e altri ancora sono stati solo rivisti dal punto di vista grafico.

Chiediamo ai Referenti delle società di darne massima diffusione, scaricando e facendo scaricare il materiale direttamente dal sito al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/sviluppo/sviluppo-territoriale/>

All'interno del link trovate i seguenti documenti:

- "Allenare l'attività di base, soluzioni per la formazione del giovane calciatore", **versione estesa (70 facciate)**, copertina verde (nei contenuti è sempre uguale ma sono state cambiate le prime due facciate introduttive).
- "Allenare l'attività di base, soluzioni per la formazione del giovane calciatore", **versione breve (15 facciate)**, copertina verde (questo documento aveva la copertina bianca, gli è stata cambiata per uniformarlo alla versione estesa, abbiamo modificato anche le due facciate introduttive affinché siano uguali agli altri documenti).
- "Eserciziario per le categorie Piccoli Amici/Primi Calci; Pulcini; Esordienti", copertina rossa. Abbiamo aggiunto 20 attività per la categoria Pulcini rispetto all'edizione precedente (ora siamo ad una cinquantina di proposte complessive).
- "Modello di allenamento per la categoria Piccoli Amici/Primi Calci", **versione breve (16 facciate)**, copertina bianca (SOSTITUISCE il documento con copertina blu - Manuale illustrativo programma formativo dei centri fedeli territoriali per l'attività di base" che presentava la struttura del Sabato mattina e la struttura dell'attività rivolta a Piccoli Amici e Primi Calci).
- "Modello di allenamento per la categoria Pulcini", **versione breve (16 facciate)**, copertina bianca;
- "Modello di allenamento per la categoria Esordienti", **versione breve (16 facciate)**, copertina bianca.

Per informazioni su PST e manuali scrivere al referente Prof. Pinsi Daniele

areaviluppoterritoriale.tn@gmail.com o base.trentosgs@figc.it

6. GARE**6.1 RISULTATI GARE PERVENUTI IN RITARDO O DI RECUPERO****UNDER 17 PROVINCIALI TRENTO****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/10/2020**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2 Giornata - A			
LAVIS A.S.D. sq.B	- REDIVAL	2 - 4	Y

UNDER 15 I FASE ELITE TRENTO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2020**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 5 Giornata - R				GIRONE E - 5 Giornata - R			
ATHESIS CALCIO	- NOGAREDO	0 - 2	Y	CALISIO CALCIO	- CALAVINO A.S.D.	3 - 2	Y
MORI S.STEFANO	- F.C. ROVERETO	0 - 1	Y				

6.2 RISULTATI GARE**CAMPIONATO PROMOZIONE****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/10/2020**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
PINZOLO VALRENDENA	- RAVINENSE	2 - 1	D

LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO**A** NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO**B** SOSPESA PRIMO TEMPO**D** ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI**F** NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE**G** RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE**H** RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI**I** SOSPESA SECONDO TEMPO**K** RECUPERO PROGRAMMATO**M** NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO**R** RAPPORTO NON PERVENUTO**U** SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.**W** GARA RINVIATA PER ACCORDO**Y** RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

7.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo nella seduta del 04/11/2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARA DEL 25/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 25/10/2020 **PINZOLO VALRENDENA – RAVINENSE**

- visto il preannuncio reclamo, ritualmente introdotto dalla Soc. RAVINENSE
- letta la mail dd. 28.10.2020 inoltrata dalla Soc. RAVINENSE, con la quale la stessa Società rinuncia a proseguire nel presentare ricorso

DELIBERA

- di dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo e cioè PINZOLO VALRENDENA-RAVINENSE 2-1
- di addebitare la relativa tassa, in quanto il reclamo è stato preannunciato

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI

GARA DEL 21/10/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 80,00 LAVIS A.S.D. sq.B
per non aver esibito all'arbitro la richiesta di forza pubblica

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 QUALIF. ELITE

GARA DEL 21/10/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 21/10/2020 **ANAUNE VALLE DI NON - LAVIS A.S.D.**

- La delibera riguardante la gara indicata, pubblicata sul C.U. n° 61 dd. 26/10/2020, deve intendersi nulla, in quanto già precedentemente notificata sul C.U. n° 56 dd. 22/10/2020.

Publicato in Trento il 05/11/2020

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)

8. ALLEGATI**8.1 CLASSIFICHE****CAMPIONATO PROMOZIONE****GIRONE A**

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
SCSD FOOTBALL CLUB ROVERETO	21	8	7	0	1	22	4	18	0
A.S.D. CALCIOCHIESE	19	7	6	1	0	15	6	9	0
U.S. BASSA ANAUNIA	19	9	6	1	2	16	12	4	0
A.S.D. FIEMME CASSE RURALI	16	8	5	1	2	18	8	10	0
U.S. TELVE	16	9	5	1	3	20	18	2	0
S.S.D. BENACENSE 1905 RIVA	14	8	4	2	2	18	11	7	0
A.S.D. SACCO S.GIORGIO	14	8	4	2	2	15	11	4	0
A.C.D. AQUILA TRENTO	14	8	5	0	3	16	14	2	1
U.S. BORGO A.S.D.	13	8	4	2	2	10	7	3	1
A.S.D. NAGO TORBOLE A.C.	13	9	4	1	4	9	18	-9	0
S.S.D. SETTAURENSE	11	9	3	2	4	12	14	-2	0
U.S.D. ALENSE	11	9	3	2	4	10	12	-2	0
U.S.D. CAVEDINE LASINO	11	9	3	2	4	12	18	-6	0
F.C. CALCERANICA	6	9	1	3	5	7	11	-4	0
A.C. T.N.T.MONTE PELLER A.S.D.	4	7	1	1	5	10	19	-9	0
U.S.D. FOOTBALL CLUB MEZZOCORONA	3	8	1	0	7	7	18	-11	0
A.C.D. PINZOLO VALRENDENA	3	9	1	0	8	5	17	-12	0
U.S. RAVINENSE	1	8	0	1	7	7	17	-10	0

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI**GIRONE B**

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA	6	3	2	0	0	7	1	6	0
A.C. T.N.T.MONTE PELLER A.S.D.	6	3	2	0	0	7	2	5	0
A.C. ALTA ANAUNIA	6	4	2	0	0	5	2	3	0
U.S. BASSA ANAUNIA	4	3	1	1	0	5	3	2	0
A.C. SOLANDRA VAL DI SOLE ASD	3	3	1	0	1	6	3	3	0
F.C.D. ROMANIA TRENTO	3	3	1	0	1	5	5	0	0
A.S.D. REDIVAL	1	2	0	1	0	1	1	0	0
A.S.D. ROTALIANA	0	4	0	0	3	1	7	-6	0
U.S. DOLASIANA	0	5	0	0	4	4	17	-13	0
sq.B LAVIS A.S.D. sq.B	0	5	0	0	0	0	0	0	0
sq.B AC TRENTO 1921 S.R.L.sq.B	0	5	0	0	0	0	0	0	0

CAMPIONATO UNDER 15 QUALIF. ELITE**GIRONE A**

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
U.S. BORGO A.S.D.	19	7	6	1	0	32	7	25	0
A.S.D. ALTA VALSUGANA CALCIO	13	7	4	1	2	22	16	6	0
U.S. VERLA	12	5	4	0	1	25	12	13	0
U.S.D. LEVICO TERME	3	7	1	0	6	13	29	-16	0
U.S. PRIMIERO A.S.D.	3	8	1	0	7	10	38	-28	0

GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
U.S.D. VIPO TRENTO	24	8	8	0	0	72	6	66	0
U.S.D. FOOTBALL CLUB MEZZOCORONA	16	8	5	1	2	25	23	2	0
A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON	12	8	4	0	4	22	22	0	0
A.S.D. PREDIAIA	7	8	2	1	5	19	35	-16	0
U.S. LAVIS A.S.D.	-1	8	0	0	8	4	56	-52	1

GIRONE C

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
SCSD FOOTBALL CLUB ROVERETO	21	8	7	0	1	19	12	7	0
A.S.D. MORI S.STEFANO	15	8	5	0	3	22	8	14	0
F.C.D. NOGAREDO	13	8	4	1	3	9	8	1	0
A.S.D. ATHEMIS CALCIO	6	8	2	0	6	10	16	-6	0
U.S.D. ALENSE	4	8	1	1	6	7	23	-16	0

GIRONE D

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
S.S.D. BENACENSE 1905 RIVA	22	8	7	1	0	31	8	23	0
U.S.D. ARCO 1895	18	8	6	0	2	21	11	10	0
U.S. RIVA DEL GARDA A.S.D.	13	8	4	1	3	22	14	8	0
A.C.D. AQUILA TRENTO	6	8	2	0	6	16	25	-9	0
U.S. BAONE A.S.D.	0	8	0	0	8	2	34	-32	0

GIRONE E

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
S.S.D. AC TRENTO 1921 S.R.L.	27	10	9	0	1	59	8	51	0
A.S.D. COMANO TERME E FIAVE	27	10	9	0	1	42	11	31	0
A.S.D. CALCIOCHIESE	14	10	4	2	4	22	16	6	0
U.S. CALAVINO A.S.D.	10	10	3	1	6	20	39	-19	0
A.C.D. PINZOLO VALRENDENA	5	10	1	2	7	14	43	-29	0
A.S.D. CALISIO CALCIO	4	10	1	1	8	10	50	-40	0